



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

DECRETO n.1252

IL RETTORE

VISTO lo Statuto vigente dell'Unicusano;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche;

PREMESSO che, con Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2013, è stato istituito un programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, denominato Erasmus+, attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che l'Università Niccolò Cusano ha acquisito dalla Commissione Europea la Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore (Erasmus Charter for Higher Education) per gli anni 2014-2020, e che tale Carta, prerequisite obbligatorio per accedere ai finanziamenti Erasmus+ per tutte le azioni previste da tale Programma, è stata concessa per il periodo suddetto;

VISTA la Legge 240/2010;

VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Unicusano del 3 novembre 2016;

VISTA la deliberazione del CdA dell'Unicusano del 14 dicembre 2016;

CONSIDERATA la necessità di emanare il Regolamento di Ateneo per la disciplina del programma comunitario Erasmus Plus azione chiave1 mobilità individuale degli studenti;

DECRETA

Art.1) E' emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina del programma comunitario Erasmus Plus azione chiave1 mobilità individuale degli studenti.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 16 dicembre 2016

IL RETTORE
Prof. Fabio FORTUNA



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 MOBILITA' INDIVIDUALE DEGLI STUDENTI

Art. 1 Finalità

1. L'Università degli studi Niccolò Cusano ha adottato una politica di apertura all'apprendimento disciplinare da parte dei propri studenti presso Istituzioni accademiche straniere e ha in particolare aderito al Programma Erasmus +. Questo programma si propone di promuovere, all'interno dei Paesi individuati dal Programma, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. La mobilità degli studenti tra l'università degli studi Niccolò Cusano e altre istituzioni straniere obbedisce ai principi fissati dallo stesso Programma.

Art. 2 Organismi e competenze

2.1 Comitato Erasmus di Ateneo

1. Il Comitato Erasmus di Ateneo, è composto dai Coordinatori d'area delle singole Facoltà, i quali sono nominati dal CdA e durano in carica tre anni.
2. Il Comitato Erasmus di Ateneo per le mobilità internazionali studentesche, propone e coordina le politiche volte a sviluppare gli scambi internazionali studenteschi; indirizza le attività dell'Ufficio Erasmus, col quale concorda le azioni attuative e tiene i rapporti con le istituzioni impegnate nei programmi di mobilità internazionale studentesca. Essa è chiamata ad esprimersi su tutti i pareri e le decisioni che coinvolgono la Mobilità Erasmus + degli studenti e dei docenti, con particolare attenzione alla programmazione dell'attività didattica a esso connessa. Altresì, valuta i candidati e redige la graduatoria di merito per la selezione degli studenti che hanno presentato domanda per la partecipazione alla mobilità studentesca del programma Erasmus+.
3. I Coordinatori d'area coordinano l'attività del programma Erasmus+ all'interno della propria Facoltà, con particolare attenzione all'orientamento e alle attività didattiche degli studenti in mobilità, svolgono un ruolo di indicazione e di monitoraggio del carico didattico che lo studente svolgerà presso l'Università ospitante, con la quale è stato stabilito un Accordo Bilaterale, e assistono gli studenti nella predisposizione del Learning Agreement di cui all'art.7.

2.2 Ufficio Erasmus

1. L'Ufficio Erasmus è la struttura responsabile della gestione degli aspetti amministrativi e contabili connessi con i programmi di mobilità internazionale studentesca.
2. Collabora con il Comitato Erasmus di Ateneo nell'attuazione e per la programmazione delle azioni relative alla mobilità studentesca, dei docenti e del personale tecnico amministrativo, gestisce gli aspetti amministrativi connessi alla redazione e alla presentazione della candidatura dell'Ateneo per l'adesione ai programmi di mobilità studentesca nazionali, comunitari e internazionali, in linea con le direttive della Governance di Ateneo.
3. Gestisce le procedure amministrative, contabili e di redazione dei rendiconti connesse ai finanziamenti erogati da Enti regionali, nazionali, comunitari e internazionali per la mobilità studentesca.



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

4. Provvede alla redazione e pubblicazione dei bandi relativi ai programmi di mobilità internazionale studentesca, alla redazione degli accordi di mobilità, gestisce ed è responsabile delle procedure amministrative ad essi connesse dal momento dell'acquisizione della candidatura alla conclusione del periodo di mobilità di ciascuno studente outgoing, fino alla ricezione e custodia/archiviazione della documentazione relativa al periodo di mobilità; cura e gestisce le procedure amministrative delle mobilità degli studenti incoming; predispone e gestisce, inoltre, gli aggiornamenti della pagina del sito internet di ateneo dedicata all'Ufficio Erasmus.
5. Fornisce informazioni generali agli studenti che chiedono delucidazioni sul programma Erasmus.

Art. 3 Ammissibilità studenti Erasmus+

Lo status di studente Erasmus viene assegnato a studenti regolarmente iscritti a un Corso di laurea triennale o di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), a un diploma di specializzazione post Laurea o a un dottorato di ricerca. Lo studente Erasmus + partecipa al Programma per un periodo minimo di tre mesi e per un massimo di dodici mesi. Egli può partire più volte nel corso della carriera universitaria, ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio, o i 24 mesi di mobilità complessivi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico, come da Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

Art. 4 Le selezioni delle candidature

1. Il bando delle selezioni per la partecipazione alle attività di mobilità internazionale studentesca è emanato annualmente con decreto rettorale e pubblicato dall'Ateneo e successivamente reso noto tramite il sito dell'Unicusano all'interno della sezione Erasmus.
2. Gli studenti interessati devono produrre la domanda di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando nell'anno accademico precedente a quello di svolgimento della mobilità.

Art. 5 Procedure successive all'assegnazione dei posti di mobilità Erasmus+

1. Lo studente ammesso alla mobilità è tenuto a sottoscrivere prima della partenza un accordo, denominato Contratto, che fissa gli obblighi tra lo studente e l'Ateneo nell'ambito della mobilità studenti Erasmus+, anche ai fini dell'erogazione dell'eventuale contributo.

La mancata sottoscrizione del Contratto determina la decadenza dello studente dal programma Erasmus.

2. Agli studenti ammessi alla mobilità Erasmus+ è richiesta una verifica obbligatoria online delle proprie competenze linguistiche prima, e dopo la mobilità, applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è l'inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o olandese, con l'eccezione di madrelingua. Tale verifica avviene tramite il sistema di concessione delle licenze denominato OLS - Online Linguistic Support.

3. Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto a sottoscrivere prima della partenza un'adeguata copertura assicurativa, anch'essa indispensabile ai fini dell'erogazione della borsa Erasmus.

4. Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto, altresì, a predisporre il Learning Agreement di cui all'art. 7.



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

5. Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio arrivo tramite attestazione da parte dell'ateneo ospitante. In generale è tenuto a comunicare le varie fasi della sua mobilità (partenza e rientro) nonché eventuali cambiamenti significativi.

Art. 6 Prolungamento o riduzione del soggiorno di studi

La richiesta di un'eventuale estensione del periodo all'estero, deve avvenire almeno un mese prima del termine del periodo di studi all'estero, facendo pervenire all'Ufficio Erasmus la seguente documentazione:

- Richiesta studente
- Autorizzazione del Coordinatore d'area
- Autorizzazione dell'Università ospitante

La medesima procedura va seguita nel caso di richiesta di riduzione del periodo di studi all'estero rispetto a quello previsto nell'accordo contrattuale. In ogni caso tale periodo non può essere inferiore a tre mesi. In caso di riduzione di soggiorno dovrà essere restituita la parte di finanziamento eventualmente attribuito pari ai mesi di permanenza non effettuati.

Art. 7 Programmi di studio e riconoscimento accademico

7.1 Learning agreement

1. Per il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, lo studente si impegna a concordare assieme al Coordinatore d'area il Learning Agreement, cioè il programma di studi indicante l'elenco dei corsi, dei relativi esami e delle altre attività, che intende svolgere presso l'università ospitante e il Training Agreement, cioè il progetto di tirocinio, che intende svolgere presso un'istituzione o un'impresa avente sede all'estero.

2. Il Learning Agreement deve essere coerente con l'offerta formativa del corso di studi di appartenenza dello studente; deve contenere una dettagliata indicazione delle attività formative da svolgere presso l'istituzione ospitante e l'indicazione dei crediti formativi universitari. Per il progetto Erasmus l'indicazione dei crediti deve essere riconducibile all'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), partendo dal presupposto che ogni credito ECTS corrisponde ad un credito formativo universitario (CFU).

3. Le attività didattiche e formative, che lo studente intende svolgere all'estero, indicate nel Learning Agreement sostituiranno in toto o in parte e per un numero di crediti equivalente, le attività previste dal piano di studi del Corso di Studio (CdS) di appartenenza dello studente, purché risultino coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

4. Il numero dei CFU/ECTS acquisibili presso l'istituzione ospitante, previsto dal Learning Agreement dello studente, deve essere in linea di massima commisurato al parametro dei 60 crediti formativi universitari previsti per un anno accademico e dei 30 crediti per semestre.

5. Il Learning Agreement deve essere sottoscritto dallo studente e dal Coordinatore d'area, e dal Coordinatore d'area dell'università ospitante, entro i termini previsti dall'istituzione di accoglienza.

6. Il Learning Agreement può essere modificato dallo studente, qualora se ne presenti la necessità, entro 30 giorni dal suo arrivo presso l'istituzione ospitante, e purché le suddette modifiche siano formalmente approvate dai



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Coordinatori di entrambe le istituzioni. Tali variazioni devono essere tempestivamente trasmesse all'ufficio Erasmus, che le acquisisce agli atti.

7. Durante il periodo di studio lo studente è tenuto a svolgere le attività formative previste nel Learning Agreement.

8. Le attività formative compiute in regime di mobilità, così come approvate con la sottoscrizione dell'ultima versione del Learning Agreement e riportate nel Transcript of Records, sono pienamente riconosciute dal Consiglio di CdS.

Art. 8 Pagamento della borsa

Lo studente vincitore percepirà una borsa finanziata dai fondi comunitari Erasmus, il cui ammontare sarà individuato sulla base di tabelle già predefinite dal Programma di mobilità Europeo. Inizialmente, riceverà un prefinanziamento pari all'80% dell'ammontare del contributo entro un mese prima dalla partenza. Il restante ammontare della borsa verrà attribuito al partecipante al ritorno dal viaggio Erasmus.

Art. 9 Il Transcript of Records e gli adempimenti previsti al termine del periodo di studio all'estero

1. Per ottenere il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, lo studente deve richiedere all'istituzione ospitante, prima del suo rientro, il Transcript of Records da cui risulti l'indicazione delle attività formative svolte, degli esami sostenuti, dei crediti corrispondenti e della valutazione riportata, eventualmente espressa secondo il sistema ECTS.

2. Una copia, in originale o in copia autenticata in pdf, va allegata alla domanda di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e quindi consegnata all' Ufficio Erasmus immediatamente dopo il rientro, e comunque non appena lo riceve dalla sede ospitante. L'ufficio Erasmus procederà alla valutazione di validità dei documenti.

3. Sulla base della certificazione risultante dal Transcript of Records, il Comitato Erasmus di Ateneo provvede a proporre al Preside della rispettiva facoltà il riconoscimento e la convalida delle attività formative svolte all'estero dallo studente, in quanto coerenti con quelle previste nel Learning Agreement, con l'indicazione dei relativi crediti formativi universitari, del settore scientifico-disciplinare, del tipo di attività formativa e del voto espresso in trentesimi.

4. Su proposta del Comitato Erasmus di Ateneo, il Preside con apposita delibera, riconosce e convalida le attività formative svolte e gli esami superati, converte i voti risultanti dalla comparazione delle classi di frequenza della distribuzione dei voti del CdS di appartenenza con quelle del CdS di accoglienza e dispone il trasferimento nella carriera dello studente dei crediti formativi acquisiti all'estero e dei voti attribuiti espressi in trentesimi.

5. Il Preside trasmette la delibera di cui al comma precedente alla Segreteria Studenti, che provvede a trasferire nella carriera dello studente le attività formative e gli esami riconosciuti e convalidati, i crediti formativi universitari attribuiti ed i voti riportati espressi in trentesimi, facendo, altresì, riferimento alle attività svolte presso l'istituzione ospitante con la denominazione originaria.

6. Eventuali esami eccedenti sostenuti all'estero e non precedentemente indicati e approvati all'interno del Learning Agreement non verranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento.

Art. 10 Riconoscimento attività di ricerca per tesi

1. L'attività di ricerca per tesi effettuata all'estero non comporta il riconoscimento di crediti, ma può essere riconosciuta sul Diploma Supplement per mezzo di una richiesta presentata dallo stesso studente.



2. Al rientro lo studente dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta all'estero, correlata da una nota, a firma del relatore dell'Università ospitate, in cui si attesti che la ricerca ha prodotto risultati proficui.

Art. 11 I doveri dello studente Erasmus

1. Costituiscono doveri dello studente:

- a) lo studente è responsabile di tutti gli adempimenti necessari alla sua mobilità (Learning Agreement, contratto, comunicazioni di arrivo e partenza, presentazione dei documenti, test di lingua, ecc.)
- b) rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus+ stipulato con l'Ateneo;
- c) garantire che ogni cambiamento del Learning Agreement sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (Ateneo e Università ospitante);
- d) trascorrere l'intero periodo di studi, come da contratto, presso l'Università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore;
- e) sostenere le verifiche linguistiche online preliminari e finali e gli altri adempimenti richiesti dall'agenzia nazionale;
- f) adempiere a quanto previsto dall'Unione europea, dal Regolamento d'Ateneo, e dal Bando di selezione annuale per gli studenti in mobilità.

Art. 12 Attività di tirocinio studente Erasmus

1. L'ufficio Erasmus può, altresì, avvalersi del supporto degli studenti, destinatari, o non destinatari, della borsa Erasmus, nello svolgimento di compiti concernenti questioni burocratiche e amministrative riguardanti l'attività erasmus. Tale attività potrà essere riconosciuta ai fini del tirocinio curriculare.

Art. 13 Rinuncia

1. L'accettazione della destinazione costituisce formale impegno per lo studente.
2. Gli studenti rinunciatari devono perfezionare la procedura di rinuncia entro le scadenze indicate sul bando di Ateneo.
3. Condizioni di perdita dello status studente Erasmus:
 - mancato rispetto delle scadenze e degli adempimenti indicati nel presente Regolamento
 - rientro anticipato
 - mancato pagamento della retta annuale

Art. 14 Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa Europea e Nazionale in materia.